Codice A1820C

D.D. 26 ottobre 2020, n. 2802

Foresta Regionale Val Sessera - Concessione breve di una porzione di terreno in comune di Bioglio (BI), alla Ditta Fratelli Paoletto s.r.l., per movimentazione legname.



ATTO DD 2802/A1820C/2020

DEL 26/10/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Foresta Regionale Val Sessera – Concessione breve di una porzione di terreno in comune di Bioglio (BI), alla Ditta Fratelli Paoletto s.r.l., per movimentazione legname.

Vista la:

• nota del 26.07.2017, prot. n° 35414 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con cui si sancisce che a far data dal 03.08.2017, le attività in materia di gestione dei vivai forestali e delle proprietà silvo-pastorali regionali, sono state riacquisite dal Settore Tecnico Regionale Biella – Vercelli, così come stabilito dalla D.G.R. n° 11-1409 del 11.05.2015;

Premesso che:

- la Ditta Fratelli Paoletto s.r.l., codice fiscale e partita IVA 00428240022, con sede a Valdilana (BI), via Mazzini n° 127, legalmente rappresentata dal Sig. Paoletto Claudio, con nota pervenuta il 05.10.2020, prot. n° 47407/A1820C, ha inoltrato un'istanza intesa ad ottenere il rilascio di una concessione breve, limitata ad un periodo di 30 (trenta) gg. decorrenti dalla data di stipula dell'atto di concessione, riguardante l'uso di una porzione di terreno facente parte della Foresta Regionale "Val Sessera", sito nei pressi dell'immobile denominato Selletto Grande, in comune di Bioglio (BI), distinto a catasto al foglio 3, parte dei mappali 129 e 19, limitatamente ad una traccia con dimensioni 150 mt. per 3 mt., per una superficie complessiva di circa 450 m², da utilizzarsi per la movimentazione di legname a seguito di un esbosco su un terreno adiacente;
- come previsto dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale":

si è provveduto all'esame, in via preliminare, dell'istanza di concessione, senza riscontrare carenze o anomalie nella documentazione presentata;

tale istanza non necessitava della presentazione di un progetto definitivo in quanto la richiesta di concessione breve riguardava l'uso di una porzione di terreno (D.P.G.R 21/02/2013 n. 3/R, art. 3, comma 2, paragrafo c);

• come previsto dall'art. 5 del D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, vista la durata della concessione e il periodo stagionale utile per l'utilizzo della porzione di terreno, si è ritenuto di omettere la pubblicazione dell'avviso e l'invio al richiedente della comunicazione di avvio del procedimento.

Dato atto che:

- si è provveduto a trasmettere al concessionario il disciplinare di concessione (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 8, comma 1) con nota del 05.10.2020, prot. n° 47162/A1820C;
- con nota pervenuta in data 13.10.2020, prot. n° 49720/A1820C, il concessionario ha preso visione della bozza del disciplinare trasmesso con la nota di cui sopra, producendo l'originale firmato per accettazione, le imposte di bollo richieste e la Comunicazione semplice inerente il taglio piante;
- come previsto dalla tabella C, allegata alla l.r. 5/12, non viene richiesto alcun canone per l'occupazione di aree demaniali fino a 30 (trenta) gg.;
- che il presente provvedimento non è soggetto alla trasparenza ai sensi degli artt. 15 23 26 del D.lgs. 33/2103 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- la copia originale del disciplinare, redatto sulla base dello schema allegato alla presente determinazione, sarà repertoriato e conservato agli atti del Settore Tecnico Regionale Biella Vercelli:
- le norme che regolamentano i rapporti fra l'Amministrazione Regionale e il concessionario sono contenute nell'atto di concessione breve allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale.
- che è stata attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.
- il presente provvedimento è sottoposto al visto del Direttore ai sensi della misura 6.2.1 del P.T.P.C. 2020/2022, approvato con D.G.R n. 37-1051 del 21 febbraio 2020;
- il presente provvedimento rispetta i tempi previsti dal Regolamento Regionale 3/R/2013. Ritenuto quindi di:

poter provvedere all'assegnazione del bene regionale richiesto per la durata di 30 (trenta) gg. con decorrenza dalla data di stipula dell'atto di concessione ed alle altre condizioni presenti nell'allegato atto concessorio.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 16 della legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", così come modificato dall'art. 27 della legge regionale n. 22 del 6 agosto 2009 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009";
- articolo 10 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 "Legge finanziaria per l'anno 2012";
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale";
- l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- Legge Regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020 2022";
- DGR n. 16 1198 del 3 aprile 2020 Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di

previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.10365-172;

- D.G.R n. 37-1051 del 21 febbraio 2020, misura 6.2.1 del "Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e il relativo Programma per la trasparenza per il triennio 2020/2022";
- artt. 3 e 16 del D.lgs 3 febbraio 1993, n. 29 Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, come modificato dal D.lgs 470/93.

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato:

1)di rilasciare alla Ditta Fratelli Paoletto s.r.l., codice fiscale e partita IVA 00428240022, con sede a Valdilana (BI), via Mazzini n° 127, legalmente rappresentata dal Sig. Paoletto Claudio, la concessione breve, limitata ad un periodo di 30 (trenta) gg. decorrenti dalla data di stipula dell'atto di concessione, di una porzione di terreno facente parte della Foresta Regionale "Val Sessera", sito nei pressi dell'immobile denominato Selletto Grande, in comune di Bioglio (BI), distinto a catasto al foglio 3, parte dei mappali 129 e 19, limitatamente ad una traccia con dimensioni 150 mt. per 3 mt., per una superficie complessiva di circa 450 m², da utilizzarsi per la movimentazione di legname a seguito di un esbosco su un terreno adiacente;

2)di fissare la durata della suddetta concessione in 30 (trenta) gg., con decorrenza dalla data di stipula dell'atto concessorio, approvando tutte le condizioni presenti nell'allegato atto di concessione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Avverso il presente atto è possibile ricorrere al T.A.R. entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto e/o dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Funzionario Estensore (Tiziano Cordiale)

Visto di controllo ai sensi del PTPC 2020/2022 – Misura 6.2.1 Il Direttore Salvatore Martino Femia

> LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli) Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo

> > Allegato



Rep. n.

ATTO DI CONCESSIONE BREVE DI UNA PORZIONE DI TERRENO FACENTE PARTE DELLA FORESTA REGIONALE "VAL SESSERA", SITO NEI PRESSI DELL'IMMOBILE DENOMINATO SELLETTO GRANDE, IN COMUNE DI BIOGLIO (BI), ALLA DITTA FRATELLI PAOLETTO S.R.L. PER MOVIMENTAZIONE LEGNAME.

Con il presente atto la Regione Piemonte, c.f. 80087670016, rappresentata dal Responsabile del Settore Tecnico Biella - Vercelli, Ing. Giorgetta Liardo nata a domiciliata ai fini del presente contratto, presso la sede regionale di Vercelli, Via F.Ili Ponti n° 24, abilitato alla stipulazione del presente contratto dall'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n° 23,

CONCEDE

alla Ditta Fratelli Paoletto s.r.l., codice fiscale e partita IVA 00428240022, con sede a Valdilana (BI), via Mazzini n° 127, legalmente rappresentata dal Sig. Paoletto Claudio, nato a (1), il , codice fiscale , residente ai fini del presente atto presso la sede della predetta Ditta, l'uso di una porzione di terreno, facente parte della Foresta Regionale "Val Sessera", sito nei pressi dell'immobile denominato Selletto Grande, in comune di Bioglio (BI), distinto a catasto al foglio 3, parte dei mappali 129 e 19, limitatamente ad una traccia con dimensioni 150 mt. per 3 mt., per una superficie complessiva di circa 450 m², come da planimetria in allegato, da utilizzarsi per la movimentazione di legname a seguito di un esbosco su terreno adiacente.

La concessione verrà assentita sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

Art.1 - La concessione avrà la durata di 30 gg. con decorrenza dalla data di stipula del presente atto ed alla scadenza si intenderà risolta di pieno diritto, senza bisogno di preventiva reciproca disdetta.

Il concessionario qualora intenda ottenere il rinnovo della concessione dovra' presentare apposita istanza all'Amministrazione Regionale almeno centoventi giorni prima della scadenza, restando convenuto che, qualora il concessionario resti nel possesso del bene oltre la scadenza, sara' tenuto a corrispondere i ratei di indennizzo nella misura che verrà determinata, in maniera insindacabile e comunicata dall'Ente proprietario.

Art. 2 - II canone, come previsto dall'art. 16 del Regolamento regionale n° 3/R, "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale", approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, 21 febbraio 2013, n° 83-5423, non è dovuto in quanto l'occupazione dell'area regionale non è superiore ai 30 (trenta) giorni. Il concessionario, come previsto dall'art. 7, comma 1, del D.P.G.R 21/02/2013 n. 3/R è altresì esonerato dal versamento del deposito cauzionale.

Art. 3. – Il concessionario, in relazione al tipo di attività svolta, dovrà attenersi a quanto indicato nel Decreto del Presidente della Regione Piemonte, n° 72 del 29.06.2020.

Art. 4 – Il concessionario, dovrà rispettare quanto previsto dagli artt. 48 e 52 del Regolamento Forestale. Le operazioni temporanee connesse

agli interventi selvilcolturali, nelle quali rientra la realizzazione di vie di esbosco, dovranno essere indicate nella comunicazione o istanza di taglio presentata al Settore scrivente prima dell'inizio dei lavori.

Art. 5 - L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la presente concessione, senza che il concessionario abbia diritto ad indennità di risarcimento o compensi qualsiasi.

Art. 6 – Il concessionario si servirà del bene sopra descritto esclusivamente per lo scopo citato in premessa, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti. E' inoltre obbligo del concessionario conservare e costudire il bene concesso con la dovuta diligenza, e non potrà, senza il consenso scritto della Regione Piemonte, concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito che oneroso.

Art. 7- Il concessionario si dichiara responsabile e garante per qualsiasi danno o pregiudizio che potesse derivare non solo alla proprietà data in uso ma anche a terzi, sollevando sempre l'Amministrazione Regionale da qualunque azione promossa da terzi per danni o molestie e sopportandone i relativi oneri.

Art. 8 - I funzionari dell'Amministrazione Regionale potranno accedere, in ogni momento e per qualsiasi circostanza, al bene dato in concessione, per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione stessa.

Art. 9 - Al termine della concessione, il concessionario dovra' restituire il bene nello stato in cui è stato assegnato, riconoscendo espressamente

che eventuali spese autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente

acquisite all'Amministrazione Regionale senza compenso alcuno, salvo

la facoltà della stessa Amministrazione di richiedere la remissione in

pristino del bene a cura e spese del concessionario. Analogo diritto

spetta alla Regione nelle ipotesi di rinuncia da parte del concessionario

o di revoca della concessione.

Art. 10 - La presente concessione è revocabile in ogni momento con

semplice diffida qualora il concessionario non dovesse attenersi alle

condizioni in essa previste nonchè a tutte le altre prescrizioni legislative

ed amministrative comunque attinenti la concessione stessa.

Art. 11 - Le spese d'atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico del

concessionario.

Vercelli, li

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO

Le parti approvano senza riserva e cumulativamente tutte le condizioni

del presente contratto. Inoltre ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile

dichiarano di approvare specificatamente le condizioni previste agli artt.

3-4-5-6-7-9-10-11.

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO